



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 40 DEL 27/04/2016)

OGGETTO: *IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE REGOLAMENTO IUC.*

Sessione di Seconda convocazione. Seduta Pubblica.

L'anno **2016** il giorno **27** del mese di **Aprile** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti 18

Assenti 7

Guido Tendas	Si		
Donatella Arzedi	Si	Daniela Nurra	No
Corrado Ignazio Cocco	Si	Giuseppe Obinu	Si
Marco Cossu	Si	Marco Gaetano Piras	Si
Antonio Falconi	No	Renato Piras	Si
Alberto Granese	Si	Roberto Pisanu	No
Giuseppe Lai	Si	Giuseppe Puddu	Si
Salvatore Ledda	No	Massimiliano Sanna	No
Giampaolo Lilliu	No	Marina Rita Lucia Serra	Si
Andrea Lutz	Si	Mauro Solinas	No
Roberto Martani	Si	Simone Spahiu	Si
Mariangela Massenti	Si	Giuliano Uras	Si
Stefano Mureddu	Si	Giovanna Maria Urru	Si

Presidente: Dr Marco Cossu

Segretario: Dr Luigi Mele



In prosecuzione di seduta.

E' presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Giuseppina Uda.

Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 11 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), modificato con delibera C.C. n. 68 del 22/06/2015.

Considerato che a seguito degli interventi legislativi nella materia tributaria operati dalla Legge di Stabilità 2016, si ritiene opportuno, nel rispetto dei principi che regolano le fonti del diritto, provvedere a modificare alcuni articoli del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica.

Preso atto delle principali modifiche apportate dalla legge di stabilità delle quali le principali riguardano ai fini IMU:

- 1) la disciplina dell'uso gratuito con la riduzione della base imponibile previsto dalla legge e ai fini del presente regolamento la fine della connessione tra uso gratuito e nozione di abitazione principale
- 2) l'introduzione dell'abbattimento di imposta *ex lege* (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L. 208/15, art. 1, comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. 201/2011 introducendo il nuovo comma 6 bis).

ed inoltre in relazione alla TASI:

- 1) la sostituzione dell'art. 1, comma 669, della L.147/2013, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13, comma 2, del D.L.201/2011, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- 2) l'integrazione dell'art. 1, comma 678, della L. 147/13 con la previsione per i cosiddetti "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo dello 0,25 per cento);
- 3) l'estensione alla TASI della disciplina della riduzione canone concordato (chiarimento ministeriale).



Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate.

Visto il regolamento comunale per la disciplina della IUC, con particolare riferimento alle componenti IMU e TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/2014, modificato con delibera C.C. n. 68 del 22/06/2015.

Considerato che le modifiche apportate al testo del Regolamento concorrono alla corretta applicazione delle imposte e al miglioramento della gestione operativa e sono sostanzialmente adeguamenti alla disciplina legislativa e disposizioni di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Dato atto che le modifiche sono finalizzate a facilitare gli adempimenti dei contribuenti e alla corretta applicazione e gestione dell'Imposta Unica Comunale.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Viste le modifiche finalizzate oltre che all'adeguamento legislativo anche alla razionalizzazione dei procedimenti interni agli uffici e della gestione, e alla semplificazione dei rapporti con i cittadini inerenti gli adempimenti tributari.

Visto il testo del regolamento IUC allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con le modifiche apportate rispetto al testo vigente.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Considerato che le modifiche al regolamento vigente entreranno in vigore dal 1 gennaio 2016.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 15/03/2016 avente per oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - modifiche regolamento IUC - proposta al Consiglio Comunale.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 13.04.2016 e acquisito al protocollo dell'Ente in data 14.04.2016, prot. n. 19764.

Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente espresso in data 19.04.2016.



Dato atto che nel corso della seduta sono stati esaminati e votati i seguenti emendamenti in ordine ai quali sono stati rilasciati i relativi pareri tecnico e contabile da parte del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali e da parte del Collegio dei Revisori dei Conti:

- **Emendamento prot. n. 21878 del 26.04.2016 presentato dai Consiglieri Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Puddu, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.**

“ART. 47 – Agevolazioni

SOSTITUIRE “1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari composti da uno o due componenti ultrasessantacinquenni, **titolari esclusivamente di pensione sociale o minima**”

CON “1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari composti da uno o due componenti ultrasessantacinquenni, **titolari di reddito ISEE del nucleo non superiore a 10.000,00 euro**”.

Pareri del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dott.ssa Maria Rimedia Chergia e del Collegio dei Revisori dei Conti:

“EMENDAMENTO PROT. N. 21878 Tari art. 47 comma 1- Agevolazioni

Parere tecnico – contabile del Dirigente:

L'emendamento è ammissibile.

Il Piano Economico Finanziario TARI 2016, già approvato con delibera di G.M n. 55 del 18.04.2016 e esitato dalla 1° Commissione, ripartisce la spesa complessiva del servizio sulla base di tutti gli elementi rilevanti ai fini della copertura del costo del servizio e pertanto la riduzione di gettito a vantaggio di tali categorie dovrà essere posto a carico di tutte le altre utenze.

Si esprime parere tecnico e contabile favorevole.

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: *Esprime parere favorevole.*

- **Emendamento prot. n. 21879 del 26.04.2016 presentato dai Consiglieri Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Puddu, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.**

“ART. 47 – Agevolazioni

SOSTITUIRE “2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente,....., e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a **€ 9.000,00**”

CON “2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente,....., e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a **€ 10.000,00**”.



Pareri del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dott.ssa Maria Rimedia Chergia e del Collegio dei Revisori dei Conti:

“EMENDAMENTO PROT. N. 21879 Tari art. 47 comma 2- Agevolazioni

Parere tecnico – contabile del Dirigente:

L'emendamento è ammissibile.

Il Piano Economico Finanziario TARI 2016, già approvato con delibera di G.M n. 55 del 18.04.2016 e esitato dalla 1° Commissione, ripartisce la spesa complessiva del servizio sulla base di tutti gli elementi rilevanti ai fini della copertura del costo del servizio e pertanto la riduzione di gettito a vantaggio di tali categorie dovrà essere posto a carico di tutte le altre utenze.

Si esprime parere tecnico e contabile favorevole.

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: *Esprime parere favorevole.*

- **Emendamento prot. n. 21881 del 26.04.2016 presentato dai Consiglieri Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Puddu, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.**

ART. 47 – Agevolazioni

SOSTITUIRE “3. La tariffa si applica in misura ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, e precisamente al nucleo familiare il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il limite di **€ 9.000,00**”

CON “3. La tariffa si applica in misura ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, e precisamente al nucleo familiare il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il limite di **€ 10.000,00**”.

Pareri del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dott.ssa Maria Rimedia Chergia e del Collegio dei Revisori dei Conti:

“EMENDAMENTO PROT. N. 21881 Tari art. 47 comma 3- Agevolazioni

Parere tecnico – contabile del Dirigente:

L'emendamento è ammissibile.

Il Piano Economico Finanziario TARI 2016, già approvato con delibera di G.M n. 55 del 18.04.2016 e esitato dalla 1° Commissione, ripartisce la spesa complessiva del servizio sulla base di tutti gli elementi rilevanti ai fini della copertura del costo del servizio e pertanto la riduzione di gettito a vantaggio di tali categorie dovrà essere posto a carico di tutte le altre utenze.

Si esprime parere tecnico e contabile favorevole.

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: *Esprime parere favorevole.*

- **Emendamenti prot. n. 21884 del 26.04.2016 presentato dai Consiglieri Mureddu, Cocco, Spahiu e prot. n. 21895 del 26.04.2016 presentato dai Consiglieri Ledda, Sanna, Solinas, Uras, Puddu, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.**



Il Presidente comunica all'aula che, poiché i suddetti emendamenti hanno identico contenuto, gli stessi verranno unificati.

Emendamento prot. n. 21884 del 26.04.2016 presentato dai Consiglieri Mureddu, Cocco, Spahiu:

“Inserimento all’art. 43 del comma 2 come di seguito:

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio o che si dotano di tritarifiuti da lavandino è prevista una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa alle condizioni stabilite da apposito regolamento”.

Pareri del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dott.ssa Maria Rimedia Chergia e del Collegi dei Revisori dei Conti.

“EMENDAMENTO PROT. N. 21884:

Parere tecnico – contabile del Dirigente:

“L’emendamento è ammissibile. Si esprime parere tecnico e contabile favorevole dando atto che dovrà provvedersi all’approvazione di apposito regolamento che disciplini l’attività di compostaggio”.

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: *Esprime parere favorevole.*

Emendamento prot. n. 21895 del 26.04.2016 presentato dai Consiglieri Ledda, Sanna, Solinas, Uras, Puddu, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi:

“Art. 43 BIS – Riduzione di tariffe per compostaggio come di seguito:

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio o che si dotano di tritarifiuti da lavandino è prevista una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa alle condizioni stabilite da apposito regolamento”.

Pareri del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dott.ssa Maria Rimedia Chergia e del Collegi dei Revisori dei Conti.

“EMENDAMENTO PROT. N. 21895:

Parere tecnico – contabile del Dirigente:

“L’emendamento è ammissibile. Si esprime parere tecnico e contabile favorevole dando atto che dovrà provvedersi all’approvazione di apposito regolamento che disciplini l’attività di compostaggio”.

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: *Esprime parere favorevole.*

- **Emendamento prot. n. 21909/1 del 27.04.2016** presentato dai Consiglieri Puddu, Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.

Emendamento INTEGRATIVO TASI



Richiedono di integrare:

L' Art. 21 - "Riduzioni, esenzioni e detrazioni "(pag. 12 e 13) come segue

(segue 1 parte integrativa)

Ai sensi dell'art.1, c. 3 del D.L. 6/03/2014, n. 16, convertito nella L. 2/05/2014 n. 68, sono esenti dalla TASI:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con L. 27/05/1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 c. 1, let. c, testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e ss.mm.ii. fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20/05/1985, n. 222.

2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012 n. 27 e ss.mm.ii.

(segue 2 parte rimane invariata):

3. Per gli immobili (ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9) situati in zone periferiche e con l'accesso situato su strade non asfaltate, prive di illuminazione, di servizi a fruizione pubblica, nelle località individuate dall'apposito provvedimento del Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilità è prevista un'aliquota apposita.

4. E' prevista una aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte al Registro generale del volontariato Regionale secondo i principi della legge regionale n. 39 del 13/09/1993, che la utilizzino per scopi istituzionali. L'aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il proprietario è tenuto a depositare



presso il servizio tributi, copia del contratto con apposita dichiarazione sostitutiva. Per usufruire dell'agevolazione, a pena di decadenza dalla riduzione, il contratto di comodato d'uso deve essere stipulato in forma scritta e registrato.

*"EMENDAMENTO PROT. N. 21909/1:
Parere tecnico – contabile del Dirigente:*

"L'emendamento è ammissibile. Si esprime parere tecnico e contabile favorevole.

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: *Esprime parere favorevole.*

- **Emendamento prot. n. 21909/2 del 27.04.2016** presentato dai Consiglieri Puddu, Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.

Emendamento integrativo

Richiedono di integrare:

L'Art. 28 " Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti locali ed aree non soggetti a tributo" (pag.16 e 19) con il seguente punto:

h) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

*"EMENDAMENTO PROT. N. 21909/2:
Parere tecnico – contabile del Dirigente:*

"L'emendamento è ammissibile. Si esprime parere tecnico e contabile favorevole.

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: *Esprime parere favorevole.*

- **Emendamento prot. n. 21909/4 del 27.04.2016** presentato dai Consiglieri Puddu, Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.

Emendamento integrativo

Richiedono di integrare l' Art. 47 Agevolazioni, del regolamento in oggetto, con il seguente punto:

4 La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari che entro l'anno di competenza adottino una cane dal canile comunale alle condizioni stabilite da apposito regolamento.

*"EMENDAMENTO PROT. N. 21909/4
Parere tecnico – contabile del Dirigente:*

L'emendamento è ammissibile.



Il Piano Economico Finanziario TARI 2016, già approvato con delibera di G.M n. 55 del 18.04.2016 e esitato dalla 1° Commissione, ripartisce la spesa complessiva del servizio sulla base di tutti gli elementi rilevanti ai fini della copertura del costo del servizio e pertanto la riduzione di gettito a vantaggio di tali categorie dovrà essere posto a carico di tutte le altre utenze.

Si esprime parere tecnico e contabile favorevole dando atto che dovrà provvedersi all'approvazione di apposito regolamento che disciplini le modalità di applicazione.

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: *Esprime parere favorevole.*

- **Emendamento prot. n. 21909/6 del 27.04.2016** presentato dai Consiglieri **Puddu, Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.**

Si propone:

EMENDAMENTO

L'art. 11 del Regolamento in oggetto è integrato con il comma 7:

7) "Per le aree risultanti edificabili a seguito della approvazione del P.U.C., che necessitano di un piano di lottizzazione per la loro concreta attuazione (zone C2ru, C2ruf, C2c1, etc.....), è prevista una aliquota apposita agevolata fino alla data di approvazione del Piano di lottizzazione in Consiglio Comunale.

L'art. 21 del Regolamento è integrato con il comma 4:

4) "Per le aree risultanti edificabili a seguito della approvazione del P.U.C. , che necessitano di un piano di lottizzazione per la loro concreta attuazione (zone C2ru, C2ruf, C2c1, etc.....), è prevista una aliquota apposita agevolata fino alla data di approvazione del Piano di lottizzazione in Consiglio Comunale.

"EMENDAMENTO PROT. N. 21909/6

Parere tecnico – contabile dei Dirigenti:

Parere Ing. Giuseppe Pinna:

Oggetto: Emendamenti al Regolamento IMU 2016 e aliquota IMU e TASI 2016 - prot 21909/6

In riscontro alla richiesta di parere tecnico sugli emendamenti di cui all'oggetto, che per semplicità espositiva si riportano di seguito, si evidenzia quanto segue:

Dal punto di vista tecnico urbanistico, la previsione di "un'aliquota agevolata fino alla data di approvazione del Piano di Lottizzazione in Consiglio Comunale" ha l'effetto complessivo di premiare chi ritarda nella presentazione dei piano attuativi, e quindi di disincentivare i progetti di attuazione dello strumento urbanistico. E' da evidenziarsi il fatto che l'Amministrazione Comunale, a partire dal 2011, quando ha stabilito i valori di riferimento ai fini ICI, ha inteso fissare dei valori di riferimento volutamente moderati, al fine di non penalizzare i proprietari di aree edificabili ma incentivando comunque il processo di trasformazione urbanistica programmato dal PUC.



E' doveroso altresì evidenziare che l'effetto delle politiche di sviluppo e di perequazione urbanistica generato dalla entrata in vigore del PUC nel 2010, unitamente all'entrata in vigore del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali nel 2013 e in ultimo, con l'adozione dello Studio di Compatibilità Idraulica ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, ha comportato la urgente necessità di revisionare ed aggiornare le tabelle di riferimento ai fini ICI/IMU vigenti, che verosimilmente saranno oggetto di un allineamento ai valori del mercato immobiliare delle aree fabbricabili che, dal 2011 ad oggi, ha avuto un andamento medio sicuramente caratterizzato da una diminuzione dei valori para metrici. Su incarico della Giunta Comunale, l'Ufficio Urbanistica procederà quindi nell'immediato alla revisione dei valori di riferimento ai fini IMU.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si esprime parere tecnico NEGATIVO in merito alla definizione di una aliquota differenziata e agevolata per le aree edificabili da assoggettare a piano attuativo.

Parere Dr.ssa Maria Rimedia Chergia:

L'emendamento è ammissibile.

Sulla base del parere tecnico negativo motivato espresso dal dirigente del Settore Urbanistico, si esprime parere contabile negativo dati gli effetti incerti e al momento non quantificabili della definizione della base imponibile IMU e TASI scaturente dalla revisione dei valori di riferimento ai fini IMU.

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: Visto il parere dei due dirigenti, esprime parere non favorevole.

Visto l'esito delle votazioni:

Votazioni emendamenti:

- **Emendamento prot. n. 21878 del 26.04.2016** presentato dai Consiglieri Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Puddu, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.

Presenti 22. Voti favorevoli 20. Presenti e non votanti 2 (Falconi, Solinas). Assenti 3 (Cocco, Massenti, Pisanu).

L'emendamento è approvato.

- **Emendamento prot. n. 21879 del 26.04.2016** presentato dai Consiglieri Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Puddu, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.

Presenti 22. Voti favorevoli 20. Presenti e non votanti 2 (Lilliu, Solinas). Assenti 3 (Cocco, Massenti, Pisanu).

L'emendamento è approvato.



- **Emendamento prot. n. 21881 del 26.04.2016 presentato dai Consiglieri Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Puddu, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.**

Presenti 24. Voti favorevoli 9. Voti contrari 14 (Arzedi, Cocco, Cossu, Granese, Lai, Lilliu, Martani, Mureddu, Piras M.G., Piras R., Serra, Spahiu, Tendas, Urru). Presenti e non votanti 1 (Obinu). Assenti 1 (Massenti).

L'emendamento è respinto.

- **Emendamenti unificati prot. n. 21884 del 26.04.2016 presentato dai Consiglieri Mureddu, Cocco, Spahiu e prot. n. 21895 del 26.04.2016 presentato dai Consiglieri Ledda, Sanna, Solinas, Uras, Puddu, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.**

Presenti 22. Voti favorevoli 21. Voti contrari 1 (Piras M.G.). Assenti 3 (Lilliu, Massenti, Piras R.).

L'emendamento è approvato.

- **Emendamento prot. n. 21909/1 del 27.04.2016 presentato dai Consiglieri Puddu, Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.**

Presenti 21. Voti favorevoli 17. Astenuti 2 (Arzedi, Lai). Presenti e non votanti 2 (Mureddu, Urru). Assenti 4 (Lilliu, Massenti, Obinu, Solinas).

L'emendamento è approvato.

- **Emendamento prot. n. 21909/2 del 27.04.2016 presentato dai Consiglieri Puddu, Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.**

Presenti 22. Voti favorevoli 20. Voti contrari 2 (Mureddu, Spahiu). Assenti 3 (Lilliu, Obinu, Solinas).

L'emendamento è approvato.

- **Emendamento prot. n. 21909/4 del 27.04.2016 presentato dai Consiglieri Puddu, Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.**

Presenti 19. Voti favorevoli 16. Voti contrari 2 (Lai, Mureddu). Astenuti 1 (Cossu). Assenti 6 (Granese, Lilliu, Obinu, Piras R., Solinas, Spahiu.).

L'emendamento è approvato.

- **Emendamento prot. n. 21909/6 del 27.04.2016 presentato dai Consiglieri Puddu, Sanna, Ledda, Solinas, Uras, Pisanu, Nurra, Lutz, Falconi.**

Presenti 22. Voti favorevoli 10. Voti contrari 11 (Arzedi, Cocco, Cossu, Granese, Lai, Martani, Mureddu, Obinu, Serra, Spahiu, Tendas). Astenuti 1 (Urru). Assenti 3 (Lilliu, Piras R., Solinas).



L'emendamento è respinto.

Votazione dell'atto nel suo complesso come emendato nel corso del dibattito: Presenti 18. Voti favorevoli 14. Voti contrari 4 (Lutzu, Piras M.G. Puddu, Uras). Assenti 7 (Falconi, Ledda, Lilliu, Nurra, Pisanu, Sanna, Solinas).

Votazione dell'immediata esecutività dell'atto: Presenti 15. Voti favorevoli 14. Presenti e non votanti 1 (Piras M.G.). Assenti 10 (Falconi, Ledda, Lilliu, Lutzu, Nurra, Pisanu, Puddu, Sanna, Solinas, Uras).

Delibera

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di modificare il regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 59/2014, modificato con delibera C.C. n. 68/2015, apportando le seguenti modifiche:

- art. 5 – al comma 1 le parole “Il presente titolo disciplina” sono state sostituite da “Le presenti disposizioni disciplinano”;
- art. 10 – la lettera c del comma 1 è stata cassata: c) “Unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado se nella stessa il parente dimora abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica. L'esenzione è prevista limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Sulla rendita eccedente il valore di 500 euro verrà applicata l'aliquota agevolata deliberata dal Consiglio Comunale. Per fruire dell'agevolazione/esenzione il contribuente avrà cura di presentare all'Ufficio apposita dichiarazione sostitutiva entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo”. Detta norma viene eliminata a seguito delle disposizioni della legge di stabilità 2016 che abolisce la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);
- art. 11 – al comma 1 le lettere d e f sono state sostituite con le nuove:
 - d) Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale vigente.
 - f) Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di secondo grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica. Presupposto per poter fruire dell'agevolazione è che il contratto sia stipulato in forma scritta e regolarmente registrato.

Sempre all'art. 11 sono stati aggiunti i nuovi commi:

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta è determinata con la riduzione prevista dalla legge.
 3. Per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, l'imposta è determinata con la riduzione prevista dalla legge a condizione che ricorrano tutti i presupposti stabiliti dalla normativa.
- art. 13 - al comma 9, dopo le parole unità collabenti, è stata eliminata la dicitura “ai lastrici



solari edificabili”.

- art. 17 – Al comma 1 sono state eliminate le parole “ivi compresa l'abitazione principale” e sono state aggiunte, alla fine del paragrafo, le parole “ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano soggette alla tassa le abitazioni “di lusso” (cat. A/1, A/8 e A/9)”.
 - art. 21 – sono stati cassati il comma 2 *“Ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 16 del 6 marzo 2014, il comune può prevedere detrazioni per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad essa equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”* e il comma 3 *“Per le abitazioni nelle quali il soggetto passivo, sia esso titolare di diritto reale o conduttore, che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si prevede l'applicazione della detrazione fissa di 50 euro se all'interno del suo nucleo familiare ci siano uno o più figli. L'importo di tale detrazione è riconosciuta a coloro che entro il 31 dicembre di ciascun anno abbiano almeno un figlio.”*
 - art. 23 - è stato sostituito interamente con il nuovo testo:
 1. Le disposizioni della presente parte disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti, della legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni.
 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
 - art. 37 – al comma 2 le parole *“a 120 giorni consecutivi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa per il solo periodo di assenza”* sono state sostituite con: a 183 giorni consecutivi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa per l'intero anno d'imposta.
 - art. 47 – al comma 3 ultimo periodo *“e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale”* dopo la parola immobili è aggiunta la locuzione *“ad uso abitativo”*.
 - art. 56 – al comma 5 dopo le parole *sulle somme eventualmente dovute dall'utente* sono state aggiunte le parole *“ per lo stesso tributo”*.
 - art. 58 – al comma 1 sono state aggiunte le parole *“fino a un massimo di 12 rate bimestrali”* ed è stato eliminato il comma 3. *“Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva e documentata difficoltà del contribuente, in riferimento alla TARI, può essere concessa, con atto del funzionario responsabile del Servizio, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi bonari fino ad un massimo di ulteriori 8 rate mensili.”*
- 3)** Di approvare il nuovo testo modificato del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC),” come modificato e integrato a seguito anche degli emendamenti in premessa citati e approvati nella seduta odierna, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 4)** Di dare atto che il testo aggiornato del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” entrerà in vigore dal 1 gennaio 2016.
- 5)** Di trasmettere copia della presente delibera, a cura del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



COMUNE DI ORISTANO

Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di porre in essere gli atti gestionali inerenti i singoli tributi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.

FRANCESCO GUISO

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".

Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Marco Cossu

IL Segretario
Luigi Mele

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 02/05/2016 al 17/05/2016,

Dalla Residenza Municipale, li 02/05/2016

IL Segretario
Luigi Mele

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

ATTO NUMERO: _____/_____

L'impiegato Incaricato
